



## LETTERA INVITO – DISCIPLINARE DI GARA

**REDAZIONE DEL PIANO E REGOLAMENTO DEL PARCO NATURALE REGIONALE “GIANOLA E MONTE DI SCAURI” E DEL PARCO NATURALE REGIONALE “MONTE ORLANDO” AI SENSI DELLA L.R. LAZIO N. 29/97, ARTT. 26 E 27 E DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE (PPES) DEL PARCO NATURALE REGIONALE “GIANOLA E MONTE DI SCAURI” E DEL PARCO NATURALE REGIONALE “MONTE ORLANDO” AI SENSI DELLA L.R. LAZIO N. 29/87, ART. 30**  
**CIG: 88905000B2- CUP: J77F18000080006 – CUI S90036000595202100001**

**OGGETTO:** INVITO alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio tecnico di redazione del Piano e Regolamento del Parco Naturale Regionale “Gianola e Monte di Scauri” e del Parco Naturale Regionale “Monte Orlando” ai sensi della L.R. Lazio n. 29/97, artt. 26 e 27 e di redazione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (PPES) del Parco Naturale Regionale “Gianola e Monte di Scauri” e del Parco Naturale Regionale “Monte Orlando” ai sensi della LR Lazio n. 29/97, art. 30, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016.

Con riferimento alla determinazione dirigenziale n. 01 del 06/09/2021, codesto operatore professionale è invitato a partecipare, fermi restando i requisiti di ammissibilità, alla procedura negoziata di cui alla presente lettera d'invito presentando apposita offerta, ed intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e alla bozza di disciplinare di incarico allegato.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

### **1 Modalità di scelta degli invitati**

Gli operatori economici sono stati individuati tra i soggetti abilitati al bando ME.PA. “servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” (art. 36, comma 7, e art. 216, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016 e Linea Guida Anac n.4 approvata con delibera del Consiglio dell'Autorità n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornata al D. Lgs. n.56/2017 con delibera del consiglio n.206 del 01.03.2018).



**2 Amministrazione Aggiudicatrice e Stazione Appaltante : Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse**

Indirizzo postale: Via della Breccia, n. 5

Città: GAETA (LT) CAP: 04024 – Paese: Italia

Responsabile: Dott. Oreste Luongo

Telefono: + 39 0771 743070

Posta certificata: [enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it](mailto:enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it)

**Stazione appaltante: Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse**

Responsabile: Dott. Oreste Luongo

Indirizzo: Via Annunziata, n. 21

Città: GAETA (LT) CAP: 04024 – Paese: Italia

Telefono: + 39 0771 743070;

Posta certificata: [enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it](mailto:enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it)

- 3 Procedura di gara:** Procedura negoziata ai sensi dell'art. 157, c. 2, come previsto all'art. 36, comma 2, lettera b), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

**4 Tipo/oggetto dell'appalto, descrizione dell'intervento, luogo di esecuzione dell'intervento, corrispettivo a base di gara:**

**4.1 tipo/oggetto appalto:** servizi tecnici di progettazione relativi alla redazione dei sotto elencati interventi:

- Piano e Regolamento del Parco Naturale Regionale “Giànola e Monte di Scauri” e del Parco Naturale Regionale “Monte Orlando” ai sensi della LR Lazio n. 29/97, artt. 26 e 27;
- Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (PPPES) del Parco Naturale Regionale “Giànola e Monte di Scauri” e del Parco Naturale Regionale “Monte Orlando” ai sensi della LR Lazio n. 29/87, art. 30;

**4.2 descrizione dell'intervento da progettare:** Predisposizione di Piani e Regolamento di aree naturali protette e redazione di Piani Pluriennali di Promozione Economica e Sociale (PPPES) di Parchi Naturali;

**4.3 luogo di esecuzione dell'intervento:** Comune di Gaeta, Formia e Minturno - Scauri;

**4.4 valore stimato dell'appalto:** l'importo complessivo presunto del corrispettivo professionale, a base d'asta, è determinato in complessivi € 71.364,77, così ripartiti:

- per la redazione del Piano e Regolamento del Parco Naturale Regionale “Gianola e Monte di Scauri” e del Parco Naturale Regionale “Monte Orlando”: € 44.364,63;
- per la redazione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (PPPES) del Parco Naturale Regionale “Giànola e Monte di Scauri” e del Parco Naturale Regionale “Monte Orlando”: € 25.961,67.

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. ed è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del Codice*” (in seguito: d.m. 17.6.2016)

**5 Finanziamento – Pagamenti:**



L'intervento è finanziato dalla Regione Lazio, con decreto di concessione aiuti n. 49 del 17/10/2019.

I pagamenti avverranno secondo quanto previsto dall'art. 5 del contratto/disciplinare di incarico e a seguito di stati di avanzamento lavori ed a seguito erogazione delle spettanze da parte del Regione Lazio. E' prevista a favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti.

Per il pagamento degli anticipi, degli acconti, e della rata di saldo, si dovrà presentare esclusivamente fattura in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) istituito dal Ministero dell'Economia e Finanze, e contenere oltre ai dati obbligatori previsti dal DM 55/2013 e successive modificazioni e integrazioni, il numero di CUP e di CIG assegnato all'intervento ed il numero di conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico bancario;

## 6 Contratto:

il contratto/disciplinare di incarico sarà stipulato mediante scrittura privata in modalità informatica tramite il ME.PA (art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016).

## 7 Durata dell'appalto o Termine di esecuzione:

Per il completamento delle attività e la consegna degli elaborati tecnici (redazione del Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (PPES) del Parco Naturale Regionale "Giànola e Monte di Scauri" e del Parco Naturale Regionale "Monte Orlando" e redazione del Piano e Regolamento del Parco Naturale Regionale "Giànola e Monte di Scauri" e del Parco Naturale Regionale "Monte Orlando") è fissato il termine di esecuzione di giorni: **300 (trecento)** dalla stipula del contratto alla consegna di tutti gli elaborati progettuali e tecnici previsti dalle norme di riferimento;

## 8 Soggetti Ammessi alla gara:

Sono ammessi alla gara gli operatori economici abilitati al Bando ME.PA "**servizi professionali - architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale**" in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 1 della parte prima del presente disciplinare di gara rubricato come "Modalità di presentazione delle offerte", tra i quali, in particolare, quelli costituiti da operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- α. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- β. società di professionisti;
- χ. società di ingegneria;
- δ. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- ε. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- φ. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;



- γ. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- η. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti.

## 9 Condizioni di partecipazione:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- α) le cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016 per quanto compatibili con la presente tipologia di appalto;
- β) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 06.09.2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#);
- χ) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

Si specifica inoltre che:

- Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del d.l. 03/05/2010, n.78 convertito in legge n. 122/2010;
- È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- l. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qua-



- lora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
  - III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

## 10 Criterio di aggiudicazione:

La selezione della migliore offerta avrà luogo in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base dei criteri di valutazione e relativi punteggi appresso indicati:



### 11 Cauzione e garanzia:

Non è richiesta garanzia “provvisoria” per la partecipazione alla gara.

### 12 Verifica requisiti di partecipazione:

Ai sensi dell’art. 81, comma 2, ultimo capoverso, e dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l’amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.

La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche

### 13 Documentazione di gara:

- Deliberazione di Consiglio Direttivo n.13 del 21.05.2018 con allegati i documenti componenti l’intervento posto a base di appalto;
- Determinazione n. 03 del 14/01/2019 del Responsabile dell’ Area Tecnica – Pianificazione, Valutazione e programmazione del territorio di approvazione della documentazione integrativa dell’intervento a base di appalto;
- Deliberazione del Presidente n.09 del 13.02.2020 di presa d’ atto ed approvazione del quadro economico generale dell’intervento;
- Deliberazione del Presidente n.23 del 11.06.2020 di rimodulazione della proposta progettuale in funzione del decreto di concessione;
- Determinazione a contrarre del Direttore in qualità di responsabile dell’area Tecnica – Pianificazione, Valutazione e programmazione del territorio n. 01 del 06/09/2021;
- Schema di contratto;
- Modulo A Domanda di partecipazione e di autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale;
- Modulo B di dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I..
- Modulo D1 di Offerta tecnica;
- Modulo D2 di Offerta economica;



- Modulo E di concorrente dichiarante l'avvalimento;
- Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento;
- Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente (se del caso);
- Modulo H di dichiarazioni integrative;
- DGUE in versione pdf;
- DGUE in formato XML (scaricabile in formato elettronico al seguente link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>) ed è consultabile e scaricabile dal portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) nella sezione del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
- Il Responsabile Unico del procedimento è l'architetto Andrea Di Biase

#### 14 Soccorso istruttorio:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e temporale**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non sia accompagnata ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori



precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 15 Modalità di presentazione dei documenti:

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; ***per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;***
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del DPR n°445/2000.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 3, 86 e 90 del Codice;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del DPR n°445/2000. Qualora l'operatore economico non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante le dichiarazioni rese devono avere comunque gli stessi contenuti dichiarativi indicati in detti modelli.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice

## 16 Altre disposizioni:

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna of-



ferta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato prima di 35 giorni dalla data d'invio, ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b), del Codice, della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione non trovando applicazione legislativa l'istituto dello "stand still". Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.

La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali risulti concretamente accertabile che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016.

#### **17 Subappalto:**

Non previsto e non ammesso.

#### **18 Validità dell'offerta:**

L'offerta è valida da per 180 giorni dalla scadenza del termine utile per la ricezione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **19 Richiesta chiarimenti:**

Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s'intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso il portale ME.PA nell'Area denominata "comunicazioni con i fornitori". Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, all'Area Comunicazione del MEPA, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al



REGIONE  
LAZIO



ENTE PARCO REGIONALE RIVIERA di ULISSE

Via Annunziata, 21 - 04024 Gaeta (LT)

termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma MEPA.

Con la partecipazione alla procedura, il concorrente elegge domicilio presso l'”Area Comunicazione del Sistema del MEPA”.

Le integrazioni richieste dalla stazione appaltante o qualunque altra comunicazione inviata dagli operatori economici dopo la scadenza per la presentazione delle offerte dovranno essere inviate alla PEC comune all’indirizzo PEC: [enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it](mailto:enteparcorivieradiulisse@regione.lazio.legalmail.it).

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice andranno recapitate ad entrambe le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016.



## PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

### 1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

Gli operatori professionali interessati alla partecipazione alla gara dovranno far pervenire, entro e non oltre l'orario e il termine perentorio indicato nella RDO, le offerte sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) secondo le indicazioni previste dalle "Regole di E - Procurement della Pubblica Amministrazione – CONSIP SpA". Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte sul MEPA-CONSIP.

**L'offerta sarà composta da una "documentazione amministrativa", da una "offerta tecnica" da una "offerta economica e temporale"**

#### 1.1. CONTENUTO DELLA PARTE DENOMINATA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

A) Domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale (Modello A), sottoscritta, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Si precisa che:

- Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara (professionista singolo, associazione professionale, società, raggruppamento temporaneo, consorzio stabile, aggregazione di rete, GEIE).
- In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
- Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In particolare:

- Nel caso di professionista singolo, la domanda deve essere sottoscritta dal professionista;
- Nel caso di studio associato, la domanda deve essere sottoscritta da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- Nel caso di società o consorzi stabili, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con poteri di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;



- b)** se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c)** se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

A.1) la domanda dovrà essere accompagnata, oltre che dal previsto DGUE, da dichiarazione sostitutiva, preferibilmente redatta secondo il già citato Modello A, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art.80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016, nei limiti della compatibilità della sotto indicate dichiarazioni con la forma di partecipazione posseduta per la partecipazione alla gara e precisamente:

- di aver preso visione delle disposizioni contenute nella presente lettera di invito, nella documentazione progettuale e relativi allegati approvati con delibera di Consiglio Direttivo n.13 del 21.05.2018 e con Determinazione del responsabile dell' Area Tecnica – Pianificazione, Valutazione e programmazione del territorio n. 03 del 14/01/2019 e negli altri documenti posti a base dell'affidamento accettandole senza riserve ed assumendone tutti gli oneri;
- di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi, di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi, sull'esecuzione dei servizi, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato gli stessi realizzabili ed l'importo posto a base d'asta nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto;
- di applicare i criteri di sostenibilità energetica e ambientale ovvero i criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (pubblicato su G.U. n. 259 del 06.11.2017);
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge n. 55/90;
- di accettare l'applicazione, all'appalto in questione, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nelle linee Guida dell'Anac ed in ogni altra normativa regolante la materia;
- l'inesistenza di una causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti a elaborare atti endoprocedimentali



obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente - Orientamento ANAC n° 241 del 21.10.2015);

- l'insussistenza di una causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
- di non determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs n 50/2016 e che ciò non possa essere risolto con misure meno intrusive;
- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell'[articolo 42, comma 2](#), del D. Lgs n 50/2016;
- di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#) o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) o quelli di cui artt.120 e seguenti della legge 689/81 e s.m.i.;
- di non aver presentato nella gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazione non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- di non essere iscritto nella "black list" di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell'Economia e Finanze del 21.11.2011; Oppure (cancellare la la parte che non interessa): che il concorrente è iscritto nella "black list" di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell'Economia e Finanze del 21.11.2011 e pertanto dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010);
- di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti adottato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 21/01/2014 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; Tra questi rientrano: che l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; che l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa), che l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;



- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'[art. 2359 del codice civile](#) con alcun soggetto, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ma di aver formulato l'offerta autonomamente; (oppure cancellare la parte che non interessa) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta; (oppure cancellare la parte che non interessa) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
- che per l'impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni delle spese che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei servizi, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/99. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa (ad esempio "per occupazione di un numero di disabili inferiore a 15"), pena l'esclusione dalla presente gara così come espressamente previsto dall'art. 17 della legge n. 68/99. A tale scopo, ai fini dell'articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247/ 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
  1. se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
  2. se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
  3. se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 e s.m.i. Nell'eventualità occorrerà altresì specificare di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso;
- l'inesistenza, a carico del concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti agli obblighi relativi al pagamento di tasse, imposte, dei contributi sociali o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-



ciale n. 125 del 1° giugno 2015;

- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, all'interno della propria azienda, agli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'[articolo 30, comma 3](#) del D. Lgs. n. 50/2016;
- di essere in possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell'art. [90, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008](#) e s.m.i.;
- di assumere su di sé e conseguentemente adempiere, nei termini legislativamente assegnati, agli obblighi di comunicazione atti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali così come previsto e disciplinato dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgerà il servizio oggetto del presente appalto, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legislazione in materia;
- di autorizzare l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n.241/90 e s.m.i., la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; (oppure cancellare la parte che non interessa) di non autorizzare, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a) e dell'art. 29 del Codice, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati; Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006;
- di indicare, ai sensi dell'articolo 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.50/2016: il domicilio eletto per le comunicazioni; l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica; il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice dei Contratti;
- di indicare ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC: il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- di accettare di iniziare il servizio entro e non oltre il giorno indicato nella comunicazione scritta inviata dal competente ufficio/servizio della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto non trovando applicazione il termine dilatorio (stand still) ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016;
- di avere tenuto conto nell'offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza di previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione dei servizi e di avere a disposizione, per l'esecuzione dell'appalto, le attrezzature, i mezzi, la mano d'opera e quant'altro necessita come pure che gli stessi non saranno inferiori a quelli minimali previsti negli elaborati progettuali;
- di accettare che l'offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;
- di essere a conoscenza, ai sensi dell'articolo 80 — comma 12 — del Codice, che la stazione appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, nelle



procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, ne darà comunicazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel casellario informativo ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80 — comma 1 — del Codice, fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

- di conoscere e di accettare la clausola espressa nell'art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, che prevede la risoluzione immediata e automatica dell'affidamento qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 e segg. del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Si precisa ulteriormente che il concorrente deve presentare, oltre al Modulo A che dovrà comunque essere presentato, il modello DGUE nelle Parti II Informazioni sull'operatore economico, III Criteri di esclusione, IV Criteri di selezione, VI Dichiarazioni finali e sottoscrivere in calce alla Parte VI allegando documento di identità del sottoscrittore (rappresentante legale o procuratore giusta procura allegata) secondo le prescrizioni di sottoscrizione indicate per la domanda di partecipazione.

Il documento unico di gara europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice, dovrà essere debitamente compilato secondo quanto prescritto nelle “Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18.07.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 27.07.2016.

Il modello può essere compilato avvalendosi del servizio messo gratuitamente a disposizione da parte della Commissione Europea in favore delle amministrazioni, degli operatori economici, al seguente link:

<https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espdp/filter?lang=it>

Esso è altresì messo a disposizione dalla stazione appaltante in formato PDF E XML.

**Laddove il concorrente non voglia produrre la Modulistica allegata alla presente lettera di invito, ed in particolare i Modelli B, C, E, F, H, dovrà provvedere a compilare:**

**il DGUE:**

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. In particolare in caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, per ciascun su-



bappaltatore, allega DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui alle sezioni Sez. A-B-C-D. Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis; c-ter, c-quater; f-bis e f-ter del Codice –Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

## **A.2) Dichiarazione sulle seguenti circostanze:**

a) che non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 c.p.p per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto [articolo 416-bis](#) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'[articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);
- false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;



- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) e successive modificazioni;
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- b) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo decreto](#);
- c) l'insussistenza della fattispecie di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), ed in particolare l'assenza di carichi pendenti per una delle seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale (Linee Guida Anac n° 6/2016) nei confronti dell'operatore economico, di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e dei subappaltatori;
- d) con riferimento alla lettera l), del comma 5, dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 di non incorrere nel divieto di cui alla lettera l), del comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; oppure (cancellare la parte che non interessa):che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria; oppure (cancellare la parte che non interessa): che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

**Le dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), al comma 2 ed all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), ed l), del Codice appalti (parte III, sezione A del DGUE) devono essere rese personalmente dal professionista singolo o associato ovvero da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80 del Codice ovvero dal titolare, se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, da tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri direzione o vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, per gli altri tipi di società e/o consorzi (Modello B).**

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle



quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito a procedura di affidamento diretto preceduta da indagine di mercato, qualora l'impresa non dimostri la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (quali revoca dell'incarico e/o licenziamento, azione di responsabilità etc); l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell' [articolo 179, settimo comma, del codice penale](#) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (Modello B).

La dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2 e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), ed l), dovrà essere resa personalmente:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
- in caso di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d'azienda, dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito a procedura di affidamento diretto preceduta da indagine di mercato.

Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale questi, assumendone la relativa responsabilità, dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione (Modello B bis).

Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopraccitati abbia beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell' [articolo 179, settimo comma, del codice penale](#) ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Per l'individuazione dei soggetti sopraccitati dovrà essere presentata dichiarazione del legale rappresentate dalla quale risultino i nominativi, le generalità, il codice fiscale e le qualifiche di tutti i soggetti sopra richiamati.

In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione (parte III, sezione A, del DGUE) inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III<sup>^</sup>, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning", ai sensi dell'art. 80, comma 7, del



Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Le attestazioni del DGUE (Parte III<sup>^</sup>, Sezione D) di cui all'art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011.

**A.3) Dichiarazione (Modulo DGUE – Parte III<sup>^</sup> Sezione C) attestante a carico della società e/o consorzi o raggruppamenti:**

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che propri riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE (**in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 - bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 o di autorizzazione del curatore del fallimento all'esercizio provvisorio**) indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare n..... del ..... rilasciati dal Tribunale di..... nonché dichiara di partecipare alla gara quale mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate alla procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 - bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Alle suddette dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: eventuale subordinazione della ANAC alla partecipazione con lo strumento dell'avvalimento ai sensi dell'art. 110 commi 4 e 6. In tal caso si allega dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente in concordato indica un altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individuerà con apposite linee guida. In caso sia indicato l'avvalimento deve essere depositata tutta la documentazione indicata dall'art. 89 del Codice.

**Per il possesso dei requisiti di idoneità professionale:**

A.4) **Dichiarazione** (Modulo DGUE – Parte IV<sup>^</sup> Sezione A) di iscrizione del concorrente, singolo o partecipante in gruppo, al relativo Albo professionale ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, in apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Oppure

**A.4) Dichiarazione** (Modulo DGUE – Parte IV<sup>^</sup> Sezione A) di iscrizione della società di ingegneria o della società tra professionisti o del relativo consorzio al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente, o in altro registro equipollente dalla quale risulti:

1. il numero di iscrizione nel registro per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di



gara;

2. i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici (ove esistenti), gli institori, procuratori generali e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione e di controllo (ove esistenti);
3. la proprietà con indicazione dei nominativi dei proprietari di quote e/o azioni, delle date di nascita, della percentuali della quote o azioni di proprietà;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ai fini dell'attestazione dell'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza. Dal certificato deve risultare che la ditta è attiva.

Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in CC.I.A.A., il concorrente deve presentare dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CC.I.A.A. e allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si precisa che:

- α) le attestazioni e/o dichiarazioni di cui ai punti A.1), A.2), A.3) ed A.4), nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta ovvero necessita la presentazione di un distinto DGUE per ciascun operatore economico recante le informazioni richieste dalle Parti II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup>;
- β) le attestazioni e/o dichiarazioni di cui A.1), A.2), A.3) ed A.4), nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre ovvero necessita la presentazione di un distinto DGUE per i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, questi ultimi limitatamente alla Parti II<sup>^</sup> Sezioni A e B, III<sup>^</sup> e VI<sup>^</sup>;

Più in particolare:

#### **Per i professionisti singoli**

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza), requisiti abilitativi richiesti ivi compresa l'iscrizione all'albo dei geologi per la redazione della relazione geologica e l'abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008 (per l'espletamento del servizio di coordinamento della sicurezza);

#### **Per i professionisti associati**

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

#### **Per le società di professionisti**



- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per le società di ingegneria**

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. g) e h), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

**Per i consorzi stabili**

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

**A.5) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o aggregazioni di imprese di rete non ancora costituiti (Modello C o Modulo DGUE – Parte II^ Sezione A):**

Scrittura privata autenticata resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 12, 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile, all'operatore economico capogruppo da parte degli operatori riuniti (la procura relativa deve essere conferita a chi legalmente rappresenta il concorrente capogruppo);
- l'inefficacia, nei confronti della Stazione Appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al capoverso precedente al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti degli altri operatori economici del raggruppamento;
- l'attribuzione al mandatario, da parte degli operatori economici mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione Appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto in merito allo stesso;
- ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

L'Operatore economico mandatario in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 83, comma 8, del Codice). Tale requisito è richiesto a pena di esclusione del raggruppamento.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate



come secondarie.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4quater, del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, è richiesto:**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 è richiesto:**

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD (d.lgs. 82/2005), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

**Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, è richiesto:**

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; (o in alternativa) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;



- le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**A.6) Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:** a pena di esclusione, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e l'indicazione della quota del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti; dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

**Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito:** a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e l'indicazione della quota del servizio ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il consorzio ordinario; In alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tali atti sono già stati stipulati, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.

**A.7) limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;

**A.8) limitatamente ai concorrenti che partecipano con l'avvalimento (art. 89 del D.Lgs. 50/2016):** Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Per quanto riguarda i requisiti di titoli di studio e professionali il concorrente può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

A tali fini il concorrente allega a pena di esclusione:

- a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all'avvalimento e indica l'operatore economico in conformità al modello E allegato al presente disciplinare di gara ovvero compilando il DGUE nella Parte II<sup>^</sup>, Sezione C;
- b) dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello F, rilasciata dal legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario, ovvero un DGUE distinto dell'ausiliario, sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso, contenente le informazioni richieste dalla Parte II<sup>^</sup>, Sezioni A e B, dalla Parte III<sup>^</sup> e dalla Parte VI<sup>^</sup> in cui questi:
  - attesta il possesso, in capo all'operatore ausiliario dei requisiti generali di cui all'art. 80 commi 1,2,4



e 5 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che il concorrente ausiliario non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 46 del Codice;

ovvero la sussistenza delle condizioni analiticamente riportate nel modello F (dichiarazione del concorrente ausiliario in avvalimento) e G (dichiarazione sostitutiva del certificato camerale) di autocertificazione allegati alla presente lettera di invito;

- c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un altro operatore che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l'operatore economico ausiliario che quello che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

L'ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati (art. 89 comma 1 del Codice).

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici delle imprese che hanno depositato la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, tra il momento del deposito della predetta domanda ed il momento del deposito del decreto di ammissione a concordato previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'ANAC può altresì subor-



dinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. In questo caso previsti dall'art. 110 commi 4 e 6 del Codice, gli operatori economici dovranno allegare insieme con la prescrizione dell'Anac il modello A ed E (o il DGUE) per il concorrente e il Modello F per l'operatore economico ausiliario debitamente compilato e sottoscritto (o il DGUE recante le informazioni richieste dalle Parti II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> - escluse Sezioni B e C - e VI<sup>^</sup> per quest'ultimo) nonché il contratto di avvalimento.

#### **A.9) limitatamente ai consorzi stabili:**

a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016, in cui si indica il/i consorziato/i per quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto precedente devono attestare, nella persona del rappresentante legale, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 come analiticamente autocertificati ai punti A.1), A.2.), A.3) ed A.4) precedenti ovvero compilare distinto DGUE nelle parti II<sup>^</sup> Sezioni A e B, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> - con esclusione delle Sezioni B, C e D- e VI<sup>^</sup>.

Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 i requisiti di idoneità finanziaria e tecnico- organizzativa devono essere posseduti e comprovati dal consorzio salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi stabili di cui agli [articoli 45, comma 2, lettera c\)](#), e [46, comma 1, lettera f\)](#) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente

#### **A.10) Possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico -organizzativa:**

I concorrenti debbono essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale** previsti per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria ovvero dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 come precisati al precedente punto A.4.

In particolare il concorrente indica, nelle dichiarazioni rese ai sensi della modulistica allegata alla presente



lettera di invito, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del/i professionista/i nonché l'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

In applicazione delle Linee guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 973 del 14.09.2016, da ultimo modificate con delibera n. 138 del 14.02.2018 pubblicata in G.U. n. 68 del 23.03.2018, i concorrenti devono possedere, oltre alle qualifiche professionali, i seguenti requisiti, da dichiarare compilando l'apposito Modello DGUE o Modello A allegato alla presente lettera di invito:

- α) fatturato globale minimo per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, espletati nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (2015-2019), per un importo non inferiore a 0,40 volta l'importo a base d'asta;

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

In alternativa al fatturato globale minimo ai fini della comprova della capacità economico finanziaria, è possibile produrre polizza assicurativa attestante un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in misura pari al 50% del costo di realizzazione dell'intervento, così come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a).

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

- β) avvenuto espletamento negli ultimi 5 anni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ,di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, relativi a studi ed elaborazione di Piani e Regolamenti attinenti alla tutela e gestione territori ed aree di proprietà pubblica ad alto valore naturalistico ovvero Piani di Sviluppo Locali assimilabili ai servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per un importo non inferiore a 0,40 volte l'importo



a base d'asta;

Ai sensi dell'art. 8 del DM 17-6-2016, "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera;

Nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere.

Il requisito dei servizi di punta proprio perché caratterizzante la qualità dell'operatore economico, non può essere oggetto di frazionamento tra più soggetti, ma deve necessariamente essere posseduto in capo ad un singolo operatore, in tal senso depono il punto 2.2.3.2 della Linea guida n. 1 e da ultimo il Consiglio di Stato, sez. V, 02 febbraio 2018, n. 678;

La comprova del requisito di capacità tecnica e professionale – punti "b" di cui l'art. A.10 della presente lettera di invito (fatturato specifico, servizi di punta, etc..), da dimostrare da parte dell'aggiudicatario, è fornita in uno dei seguenti modi:

- > copia dei certificati rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- > dichiarazione del concorrente contenente l'oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto, unitamente a copia delle fatture relative al periodo richiesto.

χ) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti, società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura almeno pari alle unità stimate dal presente articolo per lo svolgimento dell'incarico;

δ) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), in misura almeno pari alle unità stimate dal presente articolo per lo svolgimento dell'incarico, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

La comprova del requisito è fornita per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente etc.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione,



possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

**A.11) Indicazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico -organizzativa per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE:**

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti **del d.m. 263/2016** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al A.4) (secondo capoverso) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto A.10) lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Il requisito alternativo di cui al **punto A.10) lett. a)** relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** il requisito dell'elenco dei servizi di cui al **punto A.10) lett. b)** deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto A.10) lett. b)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.



Il requisito dei servizi di punta di cui al precedente **punto A.10) lett. b)** deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo **orizzontale** nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente **punto A.10) lett. c)** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Il requisito di cui al **punto A.4** relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Il requisito del personale di cui al **punto A.10) lett. d) ed e)** deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

#### **A.12) Indicazioni relative al possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico -organizzativa per i consorzi stabili:**

I requisiti del d.m. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

**A.13) L'offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai professionisti singoli e/o associati già provvisti di polizza assicurativa contro i rischi da attività professionale di cui alla Legge 13/08/2013 e ss. mm. ii., alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

La dichiarazione di impegno deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- a) in originale (con firma autografa del contraente e del fideiussore) o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il quale: "L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco"
- b) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale sia dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e che dal contraente;



- c) copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata:
- dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005 secondo il quale: "I documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale." - art. 20, comma 1bis, del d.lgs. 82/2005 secondo cui "Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AGID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore." )
  - da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005 secondo il quale: "Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte, se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo le Linee guida." ).

La mancata presentazione della dichiarazione di impegno, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che essa sia stata già costituita e sottoscritta alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la produzione di una dichiarazione di impegno da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante. In caso di mancata sanatoria si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, (Parte IV<sup>^</sup>, Sezione D, del DGUE) e dell'art. 103, comma 1, del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice Appalti, è ridotta del 50%. Trovano applicazione le ulteriori riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. n.50/2016.

**Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta (nel Modulo DGUE, Parte IV<sup>^</sup>, Sezione D, e nella Domanda di partecipazione), il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.**

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48, comma 1, terzo periodo, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia per il possesso della certificazione del sistema di



qualità solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice (ovvero quelle diverse dal possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000) si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate.

**A.14) PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 rilasciato agli operatori economici dall'ANAC; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. Ove il Consorzio concorrente indichi un consorzio esecutore dovrà produrre il PASSOE altresì del consorzio esecutore. Ove un concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento dovrà essere prodotto PASSOE dell'ausiliaria. In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l'espletamento dei controlli.

**A.15) Modello F23 attestante l'avvenuto pagamento del bollo.** La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse; CF: 90036000595);
- del codice ufficio o ente (campo 6: N40ONJ);
- del codice tributo (campo 11: \_\_\_\_\_);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG lotto n. 88905000B2). A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella busta "A" copia Informatica del modello F23. La comprova del pagamento dell'imposta di bollo potrà avvenire anche attraverso la scansione del documento portante la marca da bollo annullata, sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta virtuale "A" dei documenti .

## 1.2 CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (MAX 70 PUNTI).

La documentazione ad illustrazione dell'offerta tecnica dovrà essere presentata con le seguenti modalità:

- **Composizione e qualificazione del gruppo di lavoro (max 40 punti):** una relazione descrittiva



costituita da non più di 8 (otto) cartelle formato A4, con la quale il concorrente illustra la composizione del gruppo di lavoro coinvolto nella predisposizione dei Regolamenti, dei Piani di Sviluppo e del PPES, con espressa indicazione per ciascuno di essi dell'attività assegnata e delle specifiche esperienze pregresse maturate in rapporto alla funzione assegnata;

- **relazione metodologica sullo svolgimento dell'incarico (max 30 punti):** una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle A4, suddivise per i sub-elementi a discrezione del concorrente;

Per “*cartelle formato A4*” si intendono facciate in formato ISO A4, per “*cartelle formato A3*” si intendono facciate in formato ISO A3; nel conteggio una “*cartella formato A3*” può essere surrogata da due “*cartelle formato A4*” e viceversa le cartelle con contenuto di testo devono essere scritte con caratteri non inferiori al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per facciata, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le cartelle utilizzate per i sommari e le copertine.

Le cartelle devono essere unite in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione, distintamente per sub-elementi nel caso l'elemento sia articolato e suddiviso in sub-elementi, in ogni caso con una soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi e sub-elementi di valutazione; In merito alle formalità della documentazione:

- tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. N di n.NN», oppure «N/NN», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. NN pagine» (dove “N” è il numero di ciascuna pagina e “NN” il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente;
- in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, da tutti gli operatori economici raggruppati.

Dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o di tempo oggetto di valutazione contenuti nella busta “**Offerta economica**” pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti importi o tempistiche in valori assoluti.

L'offerta tecnica:

- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco.

### 1.3 CONTENUTO DELL' OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE (MAX 30 PUNTI).

L'offerta economica e temporale, predisposta secondo il modello D allegato alla presente lettera di invito, deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi:

- α) **il ribasso percentuale unico sul prezzo** offerto fino alla terza cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA;



**β) la riduzione percentuale del tempo** contrattuale relativo al servizio di redazione del PPPES e del Regolamento.

La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto espresso in cifre e lettere prevale quello indicato in lettere. Il tempo di esecuzione risultante dalla riduzione, se con frazione di giorno, è arrotondato per eccesso all'unità di giorno superiore.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta per esteso e con firma digitale dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. Le offerte plurime, alternative, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato e con riserve sono considerate nulle.

La mancata indicazione del ribasso unico sul prezzo offerto e della riduzione percentuale del tempo contrattuale relativo al servizio di cui alle precedenti lettere a) e b) costituisce causa di esclusione che non può essere sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o l'integrazione dell'offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza.

Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, l'offerta economica e quella temporale, ai sensi dell'art.48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, devono essere sottoscritte su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;

Il ribasso unico sul prezzo offerto e la riduzione percentuale del tempo sono indicato con non più di tre (3) cifre decimali dopo la virgola. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con troncamento dei decimali in eccesso. Non sono ammesse offerte in aumento.

**PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

**1. Criterio di aggiudicazione e commissione di gara**

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata, da una commissione di aggiudicazione (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice letto in combinato disposto con quanto indicato nell'art. 216 comma 12 del codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui al successivo punto 4 mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>		<b>Fattori ponderali</b>	
<b>A</b>	<b>Qualità della professionalità</b>	<b>Pa</b>	<b>40</b>
<b>B</b>	<b>Modalità di svolgimento della prestazione</b>	<b>Pb</b>	<b>30</b>
<b>C</b>	<b>Ribasso percentuale unico sull'importo dei lavori a base d'asta</b>	<b>Pc</b>	<b>30</b>
	<b>Ribasso percentuale unico sui tempi di realizzazione delle opere</b>		
<b>TOTALE</b>			<b>100</b>



Tabella 1 – Elementi di valutazione ed i relativi pesi

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## 2. Operazioni di gara

Le offerte dovranno essere prodotte nel giorno e orario indicati in RDO presso la sede dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, attraverso la procedura RDO presente sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ovvero alle

ore 13:00	del giorno	27/09/2021
-----------	------------	------------

L'apertura dei plichi avverrà nel giorno e orario indicati in RDO presso la sede dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, attraverso la procedura RDO presente sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) ovvero alle

ore 15:00	del giorno	29/09/21
-----------	------------	----------

La gara sarà interamente condotta in modalità telematica, pertanto, i concorrenti non potranno partecipare fisicamente alle sedute di gara ma potranno seguire le operazioni sulla piattaforma **acquistinretepa**. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale del Parco naturale Riviera di Ulisse [www.parcorivieradiulisse.it](http://www.parcorivieradiulisse.it) nella sezione amministrazione trasparente e attraverso l'Area Comunicazione del MEPA.

Il Seggio di gara procederà alla verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

## 3. Verifica della documentazione amministrativa

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella "Documentazione amministrativa", procede:

- 1) nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi;
- 2) Successivamente il seggio di gara procederà a:
  - a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
  - b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 17;
  - c) effettuare, ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussi-



stenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);

d) a chiedere, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.

In particolare:

In ordine alla dimostrazione del requisito di iscrizione al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente, o in altro registro equipollente la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Al cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

La dimostrazione dei requisiti:

- del fatturato globale minimo per i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, espletati nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (2015-2019);
- di quello alternativo della polizza assicurativa attestante un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in misura pari al 50% del costo di costruzione dell'opera da progettare;
- dell'avvenuto espletamento negli ultimi 5 anni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare;

avverrà in conformità a quanto previsto al precedente punto A.10) della parte prima del presente disciplinare di gara;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla gara dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 e 76 comma 2 bis del Codice dei contratti;

g) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice all'Autorità di Vigilanza, nonché agli



organi competenti in base alle norme vigenti;

h) la commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente alla fase di ammissione, ad aprire la busta B di ciascun offerente al solo fine di prendere atto nel verbale dei documenti ivi contenuti, per poi procedere in seduta riservata all'attribuzione del punteggio.

### 1. Valutazione dell'offerta tecnica

La commissione di gara, in una o più sedute riservate, procederà all'esame, valutazione ed assegnazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri e sub-criteri di natura qualitativa, di seguito specificati:

<b>Qualità della professionalità - punti 70 su 100</b>		
A	Relazione descrittiva breve e/o grafica relativa al gruppo di lavoro che il concorrente intende utilizzare per la redazione del lavoro, con illustrazione per ciascun componente dell'attività assegnata e delle specifiche esperienze pregresse	
	<b>Criterio</b>	<b>Sub-peso</b>
A1	Numero di professionalità impiegate	Punti 20
A2	Esperienze pregresse nel campo di attività assegnate ad ogni professionalità	Punti 20
<b>Modalità di svolgimento della prestazione – punti 30 su 100</b>		
B	Una relazione metodologica che illustra le modalità con le quali saranno svolti i lavori e le attività componenti il servizio tecnico oggetto di affidamento, con riferimento anche alla normativa di settore ed alla documentazione da produrre	
	<b>Criterio</b>	<b>Sub-peso</b>
B1	Adeguatezza delle attività da svolgere e relativi metodi adottati	Punti 20
B2	adeguatezza della documentazione da produrre	Punti 10

Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore all'offerta tecnica (vedi documento Anac: Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  $\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- mediante l'attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;



- moltiplicando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio per il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio o sub-criterio. I punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.

## 5. Valutazione dell'offerta economica e temporale (punti 30)

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione aventi natura quantitativa (Prezzo e Riduzione sui tempi):

- α) La commissione, in seduta pubblica, rende conto dei punteggi attribuiti all'Offerta Tecnica – Qualitativa e successivamente procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara.
- β) La commissione procede quindi a verificare:
- 1) la correttezza delle sottoscrizioni digitali e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - 2) la correttezza delle indicazioni contenute nell'offerta economica e temporale e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:
1. alla lettura della misura del ribasso percentuale sull'importo complessivo a base d'asta e della riduzione del fattore tempo;
  2. all'attribuzione all'offerta economica e temporale del relativo punteggio, sulla base della formula di seguito indicata:

L'attribuzione del punteggio avverrà attraverso interpolazione lineare, come segue:

- **all' Offerta Quantitativa (ribasso percentuale) PREZZO (punti 15):**
  - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

dove:

$V(a)_i$  è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

$R_i$  è il ribasso dell'offerta in esame;

$R_{max}$  è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

- **all' Offerta Quantitativa (riduzione percentuale) TEMPO (punti 15):**
  - è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V(a)_i = T_i / T_{max}$$

dove:

$V(a)_i$  è il coefficiente del ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;

$T_i$  è il ribasso dell'offerta in esame;

$T_{max}$  è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la Stazione appaltante);

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, sommando, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice, i punteggi attribuiti



a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$$C(a) = S_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

<b>C(a)</b>	è l'indice di valutazione dell'offerta (a), corrispondente al punteggio in graduatoria;
<b>n</b>	è il numero degli elementi e dei sub-elementi da valutare (nel caso 6) previsti al <b>punto IV.2.1</b> del bando di gara ed alla parte Prima punto 3.1 del presente disciplinare;
<b>W<sub>i</sub></b>	è il peso attribuito a ciascun elemento (i), ai sensi del <b>punto IV.2.1</b> del bando di gara;
<b>V(a)<sub>i</sub></b>	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;
<b>S<sub>n</sub></b>	è la somma dei prodotti tra i coefficienti e i pesi di ciascun elemento dell'offerta;

- d) All'esito delle operazioni di cui sopra, ovvero nel caso in cui non si debba procedere alla verifica di congruità delle offerte, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il ribasso e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti (qualitativi), sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il ribasso- tempo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio;
- e) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (art. 95, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016) e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Rup ex art. 31 del Codice dei Contratti le eventuali **esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste virtuali A e B;
- mancata separazione dell'offerta tempo dall'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il RUP procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

## 6. Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando punteggio relativo al ribasso offerto e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dal predetto e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione di gara chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, per valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala,



si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi di quanto indicato agli articoli successivi.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'art. 97 del Codice. Il calcolo dell'anomalia dell'offerta è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

## **7. Aggiudicazione**

7.1 La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al Direttore dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti. Nello specifico, la proposta di aggiudicazione avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell'approvazione della stessa da parte del Direttore dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse proponente l'affidamento;

7.2. L'aggiudicazione acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice;

7.3 In particolare, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice (requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale).

7.4. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

7.5. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto. A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a), del Codice dei Contratti.

7.6 Ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

7.7 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione



ed alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

7.8 L'offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per l'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato.

#### **8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario**

a) L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice dei contratti;

#### **b) Garanzie di esecuzione (ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016):**

L'aggiudicatario è obbligato a costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Nel caso in cui venga prestata in forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4, del Codice.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

c) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese connesse;



- d) qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera c) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante.

### PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI

- α) **controversie:** per ogni controversia è devoluta al giudice ordinario. Foro competente è quello di Cassino;
- β) **legge 136/2010:** il concorrente deve essere a conoscenza degli obblighi a suo carico disposti dalla legge 136/2010 e che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto; Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione;
- χ) **trattamento dati personali:** ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 edel Regolamento europeo n.679/2016 "sulla protezione dei dati personali" in vigore a far data dal 25.05.2018, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
  - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n°7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
  - i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
  - con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente disciplinare;
- δ) **norme richiamate:** fanno parte integrante della presente lettera di invito e del successivo contratto d'appalto le norme nello stesso richiamate;
- ε) **sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;
- φ) **riserva di aggiudicazione:** la stazione appaltante si riserva di differire, spostare, annullare o revocare il presente procedimento di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro a qualunque titolo, anche a sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.;
- γ) **organo competente per le procedure di ricorso:**
- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Latina;
  - Posta elettronica: [webmaster@giustizia-amministrativa.it](mailto:webmaster@giustizia-amministrativa.it);
  - Indirizzo internet (URL): [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
  - Presentazione di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l'organo indicato:
  - entro 30 giorni dalla trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla partecipazione;
  - entro 30 giorni dalla notifica, con le modalità di cui all'[articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), del provvedimento di esclusione;



REGIONE  
LAZIO



ENTE PARCO REGIONALE RIVIERA di ULISSE  
Via Annunziata, 21 - 04024 Gaeta (LT)

- entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione (art.120 della D.Lgs. 104 del 2010).

**Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016:** Arch. Di Biase Andrea;  
indirizzo mail: [adibiase@regione.lazio.it](mailto:adibiase@regione.lazio.it); tel. +39.0771.743070

**Per informazioni in merito alla documentazione progettuale:** rivolgersi al RUP: Arch. Di Biase Andrea.

Gaeta il 06.09.2021

IL DIRETTORE  
F.to dott. Oreste Luongo